



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 04/02/2020

### FATTO

Estinto anticipatamente, in data 8.6.2017, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 4.11.2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolto all'Arbitro per ottenere il rimborso *pro quota* delle commissioni non maturate, per un importo pari ad euro 560,13 (al netto degli abbuoni già ricevuti), oltre interessi dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si è opposto alle pretese del ricorrente, eccependo che: 1) nel contratto sottoscritto dal ricorrente sono stati indicati tutti i costi e le spese, con distinta evidenza di quelle necessarie per l'attività precontrattuale e propedeutica all'erogazione del finanziamento, cosiddette "*up front*"; 2) le commissioni rapportate alla durata del finanziamento c.d. "*recurring*" sono state rimborsate in sede di emissione di conteggio estintivo, per il periodo di rateazione non maturato, stanti gli avvenuti abbuoni della somma di euro 213,30, imputabile alle commissioni per le attività della mandante, secondo il criterio *pro rata temporis*, e della somma di euro 84,66 relativamente alle commissioni per l'attività di gestione; 3) nulla può essere retrocesso relativamente alle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto *up front in re ipsa*; 4) con riferimento alle provvigioni corrisposte all'agente, che le stesse non possono essere restituite poiché legate alla fase prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento: ciò posto, la convenuta soggiunge, sul punto, che le stesse "*(...) maturano nel corso del rapporto per la sola quota parte pari al 30% dell'importo totale*", giusta



previsione contrattuale e rende noto di aver provveduto ad effettuare il rimborso, in sede di conteggio estintivo, per l'importo di euro 9,59 alla voce "storno provvigioni distribuzione"; 5) quanto al rimborso del premio assicurativo per il rischio vita, precisa che l'art. IV del contratto chiarisce che sarà abbonato direttamente dall'Assicuratore, difatti la Compagnia ha provveduto al rimborso di euro 41,26 in ossequio alle prescrizioni dell'art. 22, commi 15 quater e 15 quinquies, della Legge 221/2012.

Parte convenuta manifesta, infine, la propria disponibilità a rimborsare l'importo di euro 84,84, a titolo di commissioni di gestione, come già comunicato in sede di riscontro al reclamo oltre alla somma di euro 20,00 per le spese di presentazione del ricorso e chiede di rigettare ogni maggior pretesa contenuta nel ricorso.

## DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – *"tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte"*.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell'esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l'orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com'è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *up front*).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell'interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell'art. 16 direttiva



2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell'Arbitro: valutazione resa viepiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell'art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20 novembre 2019).

Non può trascurarsi, d'altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, proprio movendo dalla duplice premessa che *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”* e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall'art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l'interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia *“ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva”*; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, *“integrando la esatta e completa attuazione”* dell'art. 16 della Direttiva, *“va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi”*.

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

Sicché, posto quanto precede, dall'esame della documentazione versata in atti, il Collegio rileva che, quanto alla commissione dell'intermediario mandatario per la gestione del finanziamento (lett. c), la relativa clausola contrattuale fa chiaro riferimento ad attività *recurring*, qualificandoli espressamente come oneri rapportati alla durata del finanziamento e che maturano nel corso del rapporto. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della sessantaseiesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), alla restituzione della quota non maturata di detta commissione, pari ad euro 84,84, al netto di euro 84,66 già riconosciuti in conteggio estintivo.

Spetta altresì al ricorrente la quota parte della commissione dell'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento (lett. b), poiché – secondo i nuovi orientamenti uniformi assunti dai Collegi di questo Arbitro (del 2017) – la descrizione delle attività remunerate nella specifica clausola contiene un esplicito riferimento ad *“ogni prestazione relativa alla fase ... di esecuzione del contratto”*. Pertanto, spettano al ricorrente euro 395,49 a tale titolo.

Parimenti rimborsabili devono considerarsi: la *“provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede”* (lett. D), la quale, sempre alla luce degli orientamenti condivisi dei Collegi, sarebbe qualificabile come *recurring* nei limiti del 30% dell'importo totale, con il risultato che spetta all'istante, a tale titolo, euro 9,61 (al netto di euro 9,59 già riconosciutigli); il premio assicurativo rischio vita (di cui alla lett. F), anch'esso di ovvia natura *recurring*, per il quale risulta un residuo a favore del ricorrente (al netto del rimborso già ottenuto dalla compagnia assicurativa, pari ad euro 41,26) di euro 28,96.



Giova precisare che il criterio di calcolo del rimborso delle suddette quattro specifiche voci di costo, stante la loro pacifica natura *recurring*, deve essere, in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014), il c.d. *pro rata temporis*, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Va altresì osservato che, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 26525/2019) –, deve considerarsi parimenti rimborsabile la provvigione agente, in quanto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto possa qualificarsi come mediatore creditizio incaricato dal solo cliente, e che, quindi, il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento.

Acquisita la rimborsabilità della quota parte della commissione intermediazione e rigettata, perciò, l'eccezione sul punto sollevata dall'intermediario, unicamente fondata sulla sua natura *up front* e quindi contrastante con la richiamata interpretazione della Corte di Giustizia, occorre però rilevare che tale natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la sua restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tale commissione "istantanea" rispetto agli oneri *recurring* per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. *pro rata temporis*: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio *pro rata temporis* "lineare" alle voci di costo corrisposte dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi *up-front*, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "*per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019).

A tale stregua, spettano dunque al ricorrente a titolo di quota parte della provvigione agente euro 22,37.

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare al ricorrente l'importo complessivo di euro 541,27, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 541,27, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO